



**STATUTO**

**Titolo I**

**Denominazione, sede, scopo, oggetto sociale, durata.**

**ART.1°). Denominazione.**

1. È costituita, ai sensi del vigente Codice Civile e della L. 07/12/2000, n. 383 un'associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE POLIFONICA IL NUOVO ECHO".

**ART.2°). Sede.**

1. L'associazione ha sede in Portomaggiore (Fe), Via Ugo Bassi n. 7; possono istituirsi, previa delibera dell'Assemblea, altre sedi secondarie in Italia o all'estero. La variazione della sede legale, purchè all'interno dello stesso comune, non comporta modifiche dello Statuto, salvo l'obbligo delle tempestive comunicazioni agli Enti preposti.

**ART.3°). Scopo.**

1. L'associazione, apartitica e aconfessionale, ha lo scopo di diffondere, suscitare l'interesse e la passione per la musica e le arti in genere, di farle conoscere nelle loro varie forme, con criteri utilità sociale, secondo i principi dell'associazionismo, di cultura morale ed educativa, di solidarietà.

2. L'associazione svolge l'attività a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

**ART.4°). Oggetto sociale.**

1. Per il conseguimento dello scopo, l'associazione può esercitare la propria attività, in Italia ed anche all'estero, assumendo, totalmente o parzialmente, i seguenti compiti:

- promuovere, organizzare o gestire ritrovi musicali di qualsiasi specie;

*Manuela Delaris*

- promuovere, organizzare o gestire esposizioni, conferenze e manifestazioni

d'interesse musicale;

- promuovere, organizzare o gestire concorsi di natura musicale;

- promuovere, organizzare o gestire percorsi di promozione musicale e culturale;

- collaborare alla realizzazione di qualsiasi attività ad orientamento musicale;

- promuovere, organizzare e gestire teatri, musei, fonoteche.

**2.** L'associazione può svolgere qualunque altra attività connessa a quelle sopra elencate; compiere e concludere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale.

**3.** L'associazione non potrà svolgere attività diverse dal presente statuto.

**ART.5°). Durata.**

**1.** La durata dell'associazione è stabilita fino al 31/12/2100 e può essere prorogata per delibera dell'Assemblea.

**Titolo II**

**Associati.**

**ART.6°). Associati.**

**1.** Possono essere iscritti all'associazione tutti quelli che si riconoscono nello scopo e s'impegnano per raggiungerlo con i criteri di cui all'articolo 2, L. 11/08/1991, n. 266. L'aspirante associato deve presentare domanda.

**2.** La qualifica d'associato si acquista con l'annotazione sul Libro degli associati e si perde per recesso o esclusione. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo, non possono essere comunicati o diffusi a terzi, fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e

*Luca...*

salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

3. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

4. La quota associativa è intrasmissibile.

5. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- violazione al presente statuto, agli eventuali regolamenti e alle delibere adottate dagli organi sociali;

- morosità;

- svolgimento, diretto o indiretto, d'attività contrarie agli interessi dell'associazione;

- cagionamento di danni gravi anche morali.

6. L'esclusione è operativa dalla delibera. La stessa disposizione, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice. L'associato interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, che deve avvenire nel termine di 90 giorni, l'associato interessato dal provvedimento s'intende sospeso.

4. Il recesso decorre dalla data del suo ricevimento.

5. In ogni caso non sono rimborsabili quote e contributi.

6. Gli associati, per la durata della loro adesione, si obbligano a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi sociali;

- corrispondere le quote per il funzionamento dell'associazione.

ART.7°). **Diritti e doveri degli associati.**

*Lucrezia Delato*

1. Tutti gli associati, maggiorenni, hanno diritto di voto, purché in regola con il versamento della quota sociale, e hanno diritto all'elettorato passivo. Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto, in particolare gli associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, libri e registri dell'associazione.

2. Gli associati volontari non potranno in alcun modo essere retribuiti, avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

3. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

*Luca Cantalini*

### **Titolo III**

#### **Organi dell'associazione, cariche sociali.**

##### **ART.8°). Organi dell'associazione.**

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, se istituito.

##### **ART.9°). Cariche sociali.**

1. Gli eletti alle cariche, previste nel presente statuto, durano 3 (tre) anni. La scadenza del triennio coincide con la data dell'Assemblea chiamata per deliberare sul bilancio consuntivo annuale.

2. Nel caso un iscritto perda il diritto d'appartenenza all'associazione, decade automaticamente dalla carica.

3. Le cariche sono gratuite. Spetta, ai membri degli organi elettivi, il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del loro mandato.

4. Gli eletti risultano per scrutinio segreto. Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il candidato con maggiore anzianità d'iscrizione all'associazione, e in caso di nuova parità il candidato con la minore anzianità anagrafica.

#### TITOLO IV

**Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente,**

**Collegio dei Revisori/Revisore Unico.**

**ART.10°). Assemblea.**


1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea è costituita dagli associati. Essi possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altro associato, purché non amministratore o non revisore; tuttavia nessun iscritto può rappresentare più di 2 (due) associati.

2. L'Assemblea è convocata, dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro il mese di aprile. Deve essere altresì convocata qualora lo richiedano tanti associati che rappresentano almeno 1/10 (undecimo) degli iscritti, in questo caso, il Consiglio Direttivo deve procedere affinché la riunione dell'Assemblea avvenga entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

3. La convocazione è fatta con avviso esposto nella sede sociale e con altro mezzo, se ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, assistita nel verbale dal Segretario, raccolta nel Libro dei verbali delle assemblee.

5. L'Assemblea ha il compito di:



*Manfredi*

- eleggere i componenti il Consiglio Direttivo;
- eventualmente, eleggere i componenti il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico;
- eleggere uno o più liquidatori, stabilendone i poteri, in caso di scioglimento dell'associazione;
- determinare le linee generali dell'associazione;
- deliberare sui bilanci, consuntivo e preventivo;
- determinare l'importo, annuale, della quota sociale di adesione;
- deliberare su regolamenti ed eventuali modifiche statutarie;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

*Luigi Delant*

7. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

8. L'Assemblea sia in prima che seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su argomenti riguardanti le persone, la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno. Occorrerà la presenza di 2/3 degli associati per la delibera di eventuali modifiche statutarie e con decisione ordinata a maggioranza dei presenti e la presenza dei 3/4 degli associati per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo.

**ART.11°). Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari stabilito dall'Assemblea, da 3 (tre) a 7 (sette) membri. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio

Direttivo, lo stesso, è sostituito dal candidato risultato primo dei non eletti.

2. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono nominati: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, l'Economo.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta il mese e nei casi ne è fatta richiesta, motivata, da almeno 1/3 dei consiglieri.

4. La convocazione è fatta almeno 5 giorni prima dell'adunanza con i mezzi che ritiene idoneo il Presidente e che ne assicuri la ricevuta comunicazione.

5. Il Consiglio Direttivo è legalmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

7. Il Consiglio Direttivo è l'organo dell'associazione al quale sono conferiti i poteri, ordinari e straordinari, relativi allo svolgimento dell'attività non riservati agli altri organi sociali. In particolare:

- può proporre gli uffici dell'associazione;

- deve promuovere le azioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale;

- può proporre eventuali regolamenti d'esecuzione del presente statuto;

- deve deliberare sull'ammissione di nuovi associati;

- deve deliberare sull'esclusione degli associati;

- deve amministrare il patrimonio dell'associazione e predisporre i bilanci, preventivo e consuntivo, con le necessarie contribuzioni da sottoporre all'Assemblea, curandone il deposito presso la sede sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza;

- deve dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;

*Luovener Delati*

- può promuovere congressi, nominare commissioni e commissari delegando parte dei propri poteri, nonché nominare rappresentanti presso qualsiasi altro organismo nazionale e internazionale.

**ART.12°). Presidente.**

1. Oltre a quanto riservato dal presente statuto, dalla legge e per delega permanente del Consiglio Direttivo, è compito del Presidente, in caso d'impedimento del Vice Presidente, la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi. In giudizio, i compiti del Presidente, possono essere delegati, previa delibera del Consiglio Direttivo, al Vice Presidente e in caso d'impedimento di questo ad altro membro del Consiglio Direttivo.

2. Qualora venga a mancare il Presidente, lo stesso, è sostituito, sino a nuova nomina, dal Vice Presidente.

**ART.13°). Collegio dei Revisori/Revisore Unico.**

1. Il Collegio dei Revisori, se istituito o per legge, è composto di 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea. Nell'ambito dei componenti il Collegio dei Revisori viene eletto il Presidente.

2. Qualora venga a mancare un componente il Collegio dei Revisori, eletto dall'Assemblea, lo stesso, è sostituito dal candidato risultato primo dei non eletti.

3. Il Collegio dei Revisori è convocato nei casi in cui si riunisce il Consiglio Direttivo.

4. La convocazione è fatta, nei modi previsti dall'articolo 11.4.

5. Il Collegio dei Revisori è presieduto dal suo Presidente.

6. Oltre a quanto riservato dal presente statuto e dalla legge, sono compiti del Collegio dei Revisori:

- controllare l'amministrazione e i bilanci, esprimendo parere con propria

*Lucrezia Selvaris*



autonoma relazione;

- vigilare sul rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi sociali;

- esprimere parere sugli argomenti posti all'ordine del giorno nelle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

7. Le stesse funzioni del Collegio dei Revisori possono essere demandate, dall'Assemblea, a un Revisore Unico.

## **Titolo V**

### **Patrimonio, Esercizio sociale.**

#### **ART.14°). Esercizi sociali.**

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

2. L'Assemblea chiamata a deliberare sul rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro 180 giorni.


3. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

#### **ART.15°). Patrimonio.**

1. Le quote dell'associazione, deliberate dall'Assemblea, devono essere versate dagli associati nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

2. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai versamenti eseguiti dagli associati, da lasciti e donazioni, da beni immobili, mobili e diritti a contenuto patrimoniale, qualsiasi altro provento accettato dal Consiglio Direttivo su parere del Collegio dei Revisori.

3. Gli avanzi di gestione realizzati, i fondi accantonati, il capitale acquisito



*Lucrezia De Santis*

durante la vita associativa, sono impiegati nell'attività dell'associazione. E' vietata la distribuzione agli associati, anche indirettamente, di qualsiasi somma, con l'eccezione di quanto previsto all'articolo 7.2.

## **Titolo VI**

### **Scioglimento.**

#### **ART.16°). Scioglimento.**

1. L'associazione può essere sciolta, per delibera dell'Assemblea, con la maggioranza dei 3/4 (trequarti) degli associati, per le prime tre convocazioni, semplice, per le successive. Tale Assemblea regolerà altresì l'eventuale residuo patrimoniale.

2. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, L. 23/12/1996, n. 662.

*Lucrezia Delorto*

## **Titolo VII**

### **Disposizioni finali.**

#### **ART.17°). Collegio Arbitrale.**

1. Qualsiasi controversia, purché concernente diritti disponibili, che insorge in dipendenza e in correlazione all'accordo associativo, ivi comprese quelle relative all'esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione dello stesso e quelle aventi per oggetto la validità delle delibere assembleari, sia fra gli associati, sia fra il Consiglio Direttivo e/o gli associati, fra l'associazione e gli associati e/o i revisori e/o il Consiglio Direttivo e/o i liquidatori sia fra i liquidatori e/o i revisori e gli associati, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero ovvero di quelle comunque escluse per legge, è preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Organismo di

Mediazione prescelto, cui le parti si riportano "si conviene espressamente che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto a essa, sono assolutamente riservate e non sono in alcun modo utilizzate nell'eventuale giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Il verbale di mancata conciliazione, redatto dal conciliatore in caso d'insuccesso della conciliazione, dà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa". Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione è deferita a un Collegio Arbitrale composto di un arbitro per ogni parte in lite oltre ad un ulteriore arbitro con funzione di presidente del Collegio e, se del caso anche da un ulteriore arbitro, eventualmente necessario per rendere dispari il numero degli arbitri componenti il Collegio.

2. Gli arbitri sono nominati, su ricorso di ciascuna delle parti in lite, da parte del Presidente della Camera Arbitrale e di Mediazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, il quale provvederà anche a nominare il presidente del Collegio e l'eventuale arbitro aggiuntivo di numero dispari.

3. La parte che intende adire l'arbitrato, dovrà indicare tale sua volontà a mezzo atto notificato a mezzo d'ufficiale giudiziario alle altre parti, con l'invito a procedere alla presentazione del ricorso per la nomina dei propri arbitri nei venti giorni successivi alla ricezione dell'invito.

4. In caso d'inerzia di una parte l'arbitro e/o gli arbitri mancanti sono nominati dal Presidente della Camera Arbitrale e di Mediazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna su ricorso della parte più diligente.

5. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto e in via rituale. Nel termine di

*Maria Delattis*

180 giorni dall'ultima accettazione della nomina da parte degli arbitri.

6. L'arbitrato avrà sede in Portomaggiore (Ferrara).

7. In caso di rinuncia ad avvalersi della presente clausola è competente il Tribunale di Ferrara così come ogni specifico riferimento nel presente statuto.

**ART.18°). Rimando alle leggi in materia.**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre leggi in materia d'associazioni di promozione sociale.

*Manuela Delanti*

Reg. a Portomaggiore II 20 DIC. 2011  
di n° 1330 Serie 3  
**Giorgio Venturoli**  
**Assistente**

